

telefono
fax
e-mail

Via Carlo Salvioni 14
091 814 17 61
091 814 17 59
di-ucsc.ticino@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni
Divisione degli interni
Sezione degli enti locali

Funzionario
incaricato

Lava Vincenzo

**Ufficio centrale dello stato civile
650 Bellinzona**

telefono
e-mail

091 814 17 62
Vincenzo.Lava@ti.ch

Agli
Uffici dello stato civile
del Canton Ticino

Pratica: rilascio di atti di stato civile
a privati, notai ed avvocati

Bellinzona

28 gennaio 2009



Ns. riferimento
div.

Vs. riferimento
--

Gentili signore e signori ufficiali dello stato civile,

porto a vostra conoscenza un avviso recentemente rilasciato ad una Pretura ticinese riguardo al rilascio dei documenti di stato civile in generale, ed in particolare di atti di famiglia e certificati dei legami di famiglia registrati a privati, a notai ed avvocati. Per quanto la vostra prassi non corrisponda già a quanto indicato, vogliate quindi provvedere a conformarvi di conseguenza.

L'avviso risponde sostanzialmente ai quesiti seguenti:

1. Gli atti di famiglia e i certificati relativi ai legami di famiglia registrati possono essere richiesti solo con il consenso di tutte le persone citate negli stessi a meno che la richiesta non venga formulata da un avvocato ?
2. Sulla base di quali principi vengono rilasciati i certificati relativi allo stato di famiglia registrati ? Qual'è il criterio che vi determina ad emettere un atto di famiglia o un certificato relativo allo stato di famiglia registrato ?

La questione inerente la divulgazione dei dati di stato civile è disciplinata dalla Sezione 3 dell'Ordinanza sullo stato civile (Vedi <http://www.admin.ch/ch/i/rs/2/211.112.2.it.pdf>).

Per quanto riguarda la richiesta formulata da un privato (o dal suo rappresentante legale), è applicabile l'art. 59, che dispone:

"La divulgazione di dati dello stato civile a privati si effettua se è accertato un interesse diretto e degno di protezione e se non è possibile ottenere i dati presso la persona interessata o non si può ragionevolmente pretenderlo."

Per quanto riguarda la divulgazione ai tribunali o alle autorità amministrative è invece applicabile l'art. 58 che dispone:

"Le autorità dello stato civile sono obbligate a divulgare ai tribunali e alle autorità amministrative svizzere su richiesta i dati dello stato civile che sono indispensabili all'esercizio dei loro compiti legali."

In Ticino, allorquando i notai agiscono in applicazione degli artt. 78 e seguenti della Legge di applicazione e complemento del CCS, rispettivamente 475 e 476 del Codice di procedura civile, esercitano una funzione di pubblico ufficiale e sono conseguentemente paragonati ad un'autorità.

Da parte degli ufficiali dello stato civile, deve pertanto essere adottato un atteggiamento diverso a dipendenza del motivo per il quale un notaio formula la domanda di rilascio di un dato documento.

Del pari dev'essere tenuto conto delle circostanze, se già attestate, che dimostrano l'inesigibilità dell'accordo delle persone (non è possibile ottenere i dati presso la persona interessata o non si può ragionevolmente pretenderlo).

Allorquando un avvocato agisce in rappresentanza di un privato non deve comunque avere alcun diritto o trattamento diverso da quello riservato al singolo cittadino interessato.

Il criterio che stabilisce se rilasciare un certificato dei legami di famiglia registrati e/o un atto di famiglia sono dettate dalla singola situazione concreta e sono assai complesse (vedi http://www.bj.admin.ch/etc/medialib/data/gesellschaft/eazw/weisungen/kreisschreiben_97.Par.0264.File.dat/20051121-i.pdf

ed anche

http://www.bj.admin.ch/etc/medialib/data/gesellschaft/eazw/weisungen/kreisschreiben_97.Par.0267.File.dat/20060201-i.pdf.)

Lo stato civile ha subito un radicale mutamento a partire dal 2004, con l'introduzione del registro informatizzato dello stato civile; tale registro, che poggia sulla persona e non più sulla famiglia (come lo era il registro delle famiglie), non soppianta integralmente i precedenti registri (particolari e il registro degli attinenti), ma vi si affianca, in specie per quanto attiene le persone nate prima dell'avvento di Infostar in generale ed in particolare per quelle nate prima del 1. gennaio 1968.

Le regole sulla ripresa delle persone in Infostar (vedi http://www.bj.admin.ch/etc/medialib/data/gesellschaft/eazw/weisungen/kreisschreiben_97.Par.0270.File.dat/06-05-31-i.pdf), stabiliscono dei criteri a dipendenza della singola fattispecie, ma non prevedono una ripresa sistematica retroattiva storica di tutti i dati precedenti.

L'ufficiale dello stato civile, che è ora un professionista della materia, deve apprezzare la situazione e dovrebbe emettere un certificato dei legami di famiglia registrati, di regola, solamente nei casi di persone nate dopo il 1. gennaio 1968 o allorquando tutti gli ufficiali dello stato civile potenzialmente implicati in un compito di ripresa delle persone legate dal diritto di famiglia con il titolare confermano di aver svolto correttamente i compiti stabiliti.

Distinti saluti.

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

Ufficio centrale dello stato civile

Il Capo ufficio:

V. L a v a